

**AUDIZIONE CONOSCITIVA PRELIMINARE ALL'ESAME DEL
DDL (C. 1334) RECANTE BILANCIO DI PREVISIONE DELLO
STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021**

**Il Contributo di
Confimi Industria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana
e dell'Impresa Privata**

**Camera dei Deputati
Senato della Repubblica
Commissioni congiunte Bilancio**

Roma, 12 novembre 2018

Sommario

A. Scenario attuale e considerazioni di premessa	2
B. Misure per la crescita	7
Art. 2 Sterilizzazione aumenti aliquote Iva	7
Art. 4 e 6, art. 5 e art. 9 Primi interventi applicativi della flat tax	7
Art. 8 Riduzione Ires (dal 24 al 15%) per gli utili reinvestiti	9
Art. 10 Proroga Iper ammortamento; Art. 13 Credito d'imposta ricerca e sviluppo	10
Art. 88 Abrogazione ACE; Art. 82 Abolizione IRI	11
Art. 7 Problema perdite imprese semplificate e regime di cassa	12
Art. 11 Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili	12
Art. 19 Nuova Sabatini, Made in Italy, contratti di sviluppo, microelettronica, aree di crisi, Venture capital, Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, Voucher Manager	13
C. Misure per il lavoro, l'inclusione sociale, la previdenza e il risparmio	14
Art. 21 - Fondi per l'introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico	14
Art. 20 Proroga incentivo occupazione Mezzogiorno	14
Art. 22 Sistema duale; Art. 26 Incentivi al contratto di apprendistato; Art. 37 Fondo per le politiche giovanili	14
Art. 50 Bonus Occupazionale Giovani Eccellenze	15
Art. 57 Misure di razionalizzazione della spesa pubblica (comma 18)	15
D. Ulteriori considerazioni e proposte	16
Recupero Iva insoluti e rispetto dei termini di pagamento attraverso la fatturazione elettronica	16
Fatturazione elettronica – lievi ritardi (articolo 10 D.L. 119/2018)	19
Sanzioni prima fase di avvio fatturazione elettronica (articolo 10 D.L. 119/2018)	20
Scadenza spesometro transfrontaliero (esterometro) dal 2019	20
Registro vendite e registro acquisti (art. 11, comma 2-bis, D.L. 87/2018)	21
Semplificazioni	22
Fonti rinnovabili – settore idroelettrico	22
Sismabonus	24
Bonus pubblicità	26
Imprese culturali	26

Ringraziamo i Presidenti Pesco e Borghi e i Membri delle Commissioni per l'invito e per la possibilità di illustrare il pensiero di Confimi Industria.

CONFIMI INDUSTRIA - Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata - già CONFIMI IMPRESA, è la Confederazione datoriale nata il 5 dicembre 2012.

Aggrega diverse Associazioni territoriali ed Associazioni di categoria fuoriuscite da altri sistemi associative ed è rappresentativa dei più importanti settori produttivi.

Rappresenta circa 34 mila imprese per 440 mila dipendenti con un fatturato aggregato di 71 miliardi di euro.

È presente sul territorio nazionale con 350 funzionari, 30 fra associazioni territoriali e regionali di I livello (e 50 sportelli) e 4 associazioni nazionali trasversali (ANIER – Associazione nazionale imprese edili in rete; CONFCULTURA – Associazione nazionale delle imprese private che gestiscono i servizi, la valorizzazione, fruizione e promozione del Patrimonio Culturale; FINCO – Federazione Industrie prodotti impianti servizi ed opere specialistiche per le costruzioni, ASSORIMAP – Associazione nazionale riciclo materie plastiche).

È presente in Albania con AIIA (Associazione Italiana Imprenditori in Albania) - CONFIMI INDUSTRIA ALBANIA.

Confimi Industria nasce dalla necessità di rappresentare e di salvaguardare in Italia il mondo e le esigenze reali del settore manifatturiero e dei servizi alla produzione che ha contraddistinto la fortuna e il benessere del nostro Paese.

In essa sono rappresentate e radicate imprese italiane manifatturiere e delle attività ad esse collegate, che si pongono come primo obiettivo quello di tornare ad essere “la voce” degli imprenditori in grado di rispondere concretamente alle esigenze dei propri associati.

Il primo agosto del 2013 CONFIMI INDUSTRIA ha ottenuto il riconoscimento sindacale da parte di CGIL, CISL e UIL con il quale è diventato soggetto contrattuale. E' firmataria dei principali collettivi nazionali di lavoro.

Partecipa a vari tavoli di lavoro presso l'Amministrazione finanziaria e contribuisce, tuttora, ai lavori del Forum Nazionale sulla Fatturazione Elettronica in seno all'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

A. Scenario attuale e considerazioni di premessa

Scenario attuale

Per inquadrare il DDL in esame partiamo dall'attuale scenario e da considerazioni economiche che seguiranno.

Dalla nostra ultima indagine congiunturale che ha analizzato il primo semestre 2018 e dato indicazioni sul secondo emergono le seguenti considerazioni.

Il primo semestre del 2018 ha visto un andamento generale piuttosto stabile per le nostre imprese: per quanto riguarda il fatturato solo il 15% di esse ha assistito ad una crescita rilevante (+10%), il 20% ha incrementato i propri investimenti (fino al +10% rispetto al semestre precedente), ancora il 20% del campione ha fatto registrare un aumento delle assunzioni (fino al +10%).

Un'azienda su 4 ha visto crescere la propria produzione tra il 3 ed il 10%, mentre 2 aziende su 3 hanno registrato un numero di ordini pressochè stabile.

L'Italia si conferma essere il primo mercato di riferimento (82%) per le PMI, seguito dall'Europa. Mercati secondari ma non per questo marginali risultano gli Stati Uniti ed il Medio Oriente.

I tempi di pagamento, sia verso i fornitori che da parte dei clienti vanno dai 60 ai 90 giorni per il 74% delle aziende. Un'azienda su 6 però lamenta pagamenti a 120 giorni da parte dei propri clienti.

Tra le tre criticità maggiormente avvertite dagli imprenditori figurano **la forte concorrenza interna per un'azienda su 2; la difficoltà a trovare personale qualificato per un'azienda su 3 e, per la prima volta, l'incertezza normativa.**

Per la seconda metà del 2018 non si prevedono particolari variazioni, tuttavia un'azienda su 3 stima una crescita tra il 3 ed il 10% per quanto riguarda produzione, fatturato e ordini dal mercato interno.

Tre i drive di investimento che coinvolgeranno le imprese nella seconda parte dell'anno in corso: particolare attenzione ai processi di produzione, alla formazione del personale interno e all'informatizzazione di infrastrutture e/o processi.

Le richieste delle aziende in termini di investimenti strutturali riguardano - **oltre alla riduzione del costo del lavoro e dell'energia - la semplificazione burocratica ed amministrativa, la riduzione degli oneri tributari sulle imprese, la lotta alla corruzione, il sistema infrastrutturale.**

Per quanto riguarda la gestione dei dipendenti, il 77% delle aziende è intenzionata a proseguire nel rapporto di lavoro con il personale a tempo determinato.

Abbiamo analizzato anche il tema "welfare": il 68% del nostro campione di aziende, dichiara di attuare delle misure di welfare aziendale.

Il 19% di esse favorisce una previdenza complementare chiusa, il 15% aperta.

Nel 29% dei casi l'assistenza sanitaria integrativa arriva dal CCNL applicato, seguono accordi o regolamenti aziendali, in coda le assicurazioni per i rischi extra.

Per quasi un'azienda su 6 gli strumenti di conciliazione tempi di vita/lavoro riguardano la flessibilità in entrata o in uscita, possibilità di part time con orari personalizzati o telelavoro.

Nel 21% dei casi di aziende che operano in regime di welfare, i pacchetti welfare sono del tutto gratuiti e non vincolati a risultati aziendali e a beneficiarne sono tutte le categorie di lavoratori.

Le aziende confermano di conoscere i vantaggi fiscali derivanti dall'attuare politiche di welfare e il 50% del campione afferma di lavorare in questa direzione nei prossimi anni, soprattutto relativamente all'assistenza sanitaria integrativa (1 azienda su 4) e allo sviluppo di strumenti di conciliazione tempi vita e lavoro (1 azienda su 5).

Per raggiungere questi traguardi le aziende (1 su tre) preferiscono l'attuazione attraverso forme unilaterali rispetto agli accordi sindacali.

Infine, segnaliamo un ricorso agli ammortizzatori sociali pressoché nullo.

Considerazioni di premessa

Questi i risultati emersi dalla nostra ultima indagine delle PMI che ci aiutano ad inquadrare il DDL in esame.

Siamo consapevoli che serva uno sforzo dell'intero sistema per agganciare una flebile ripresa ancorché le previsioni, come ammesso dagli stessi esponenti del Governo, siano orientate a prefigurare un nuovo rallentamento da cui, peraltro, nasce la strategia di una manovra espansiva in deficit come contromisura a detto effetto.

Per questa premessa l'impianto complessivo della manovra, al netto di considerazioni sul reddito di cittadinanza (evidentemente principale causa degli attriti comunitari) e ferma restando la difficoltà a valutare l'impatto in mancanza di disposizioni applicative, trova una generale condivisione in attesa di alcuni margini di miglioramento.

In questo particolare contesto storico, nel quale ci rendiamo conto che tanti e diversi sono i settori in cui vi è necessità di una redistribuzione delle risorse, c'è fiducia che la manovra possa avere effetti positivi sul PIL.

Seppure le misure per le PMI non sembrano essere probabilmente ancora del tutto sufficienti, questo impianto segna l'inizio di un nuovo percorso su cui proseguire con un deciso abbattimento del cuneo fiscale (a partire dall'abrogazione totale dell'Irap) per le imprese manifatturiere che rimangono nel territorio, favorendo l'occupazione.

Ci preme anche ricordare il contesto politico-economico in cui i nostri imprenditori manifatturieri oggi si ritrovano ad operare.

Negli ultimi 10 anni in Italia hanno chiuso i battenti quasi 750 mila imprese, la produttività è scesa del 25%, la povertà è raddoppiata arrivando a toccare 5 milioni di persone.

Un centinaio di grandi aziende storiche del Made in Italy sono state cedute ad aziende o a fondi esteri. Questi fenomeni sono meno frequenti per le realtà medio piccole (più radicate – per molti motivi – al territorio) e pertanto ci piace osservare – fra le misure del DDL – qualche segnale di una innovata attenzione verso il mondo delle PMI ossia verso il mondo dell'imprenditoria "indigena", dell'economia reale, e un po' meno per la finanza.

In questo senso, al netto dei problemi (anche in sede comunitaria come abbiamo visto) legati all'introduzione del reddito di cittadinanza, molte misure sono a nostro giudizio condivisibili.

Il costo del lavoro in Italia rappresenta l'11% in più del costo medio europeo, ma ci sono paesi come Polonia e Romania che hanno un costo addirittura di 4 volte inferiore.

Aggiungiamoci le tasse che incidono sulle nostre imprese per circa il 65,5% degli oneri totali compresa l'assurda indeducibilità di costi sacrosanti per un'azienda (es. telefoni, auto, terreni dei fabbricati, IMU dei capannoni, ecc), e la scandalosa indeducibilità di parte degli interessi sostenuti per gli investimenti sui quali grava ancora l'IRAP.

Il costo per unità di prodotto a causa di carenze infrastrutturali è il 7% in più rispetto ai nostri competitors europei, mentre il costo dell'energia elettrica è dell'87% superiore alla media europea (fonte Eurostat 2014 su fascia PMI).

La burocrazia impegna le nostre aziende, secondo la Banca Mondiale, per 33 giorni all'anno (a nostro giudizio si tratta peraltro di una stima in largo difetto).

Per tutte queste ragioni, aumentano i casi di imprese che, se riescono, delocalizzano.

Sono oltre 1.800.000 gli addetti presso le imprese italiane che lavorano presso nostre aziende che hanno delocalizzato. Ciò significa che non lavorano più in Italia 1.800.000 persone.

I nostri competitors europei ed internazionali ci incalzano ormai anche sul fattore del made in Italy - finora trainante per le nostre imprese: la mancanza di tracciabilità specifica del prodotto e il cosiddetto "Italian sounding" arrecano un danno all'Italia stimato fra i 60 e gli 80 miliardi di dollari all'anno.

La tassazione preventiva di elementi come lavoro ed energia, indispensabili per la sopravvivenza e per la concorrenzialità delle imprese, creano barriere alla crescita.

Quello che chiediamo è che vengano tassati gli utili, non il lavoro.

Andrebbe rovesciato il paradigma sulla riduzione della pressione fiscale: attualmente le imprese subiscono una forte pressione fiscale a monte del sistema produttivo, andrebbe fatto esattamente il contrario, al fine di rendere competitivi i nostri prodotti per l'esportazione.

Con maggiori vendite si hanno maggiori utili realizzati grazie ad un costo dei fattori produttivi più competitivo. Gli imprenditori riuscirebbero così a piazzare maggiori volumi di vendita nei mercati internazionali e la bilancia commerciale e le casse dello Stato trarrebbero innegabili benefici.

Gli imprenditori percepirebbero un clima meno ostile e più competitivo del sistema Paese.

Questo sarebbe più coerente.

Come sarebbe coerente indirizzare misure in grado di semplificare l'applicazione delle imposte e garantire maggiore equità impositiva.

Dovremmo arrivare:

- **all'eliminazione della disciplina sull'indeducibilità degli interessi passivi eccedenti il 30% dei ROL**
- **all'eliminazione dell'indeducibilità IMU immobili produttivi**

È necessario distinguere gli immobili speculativi da quelli produttivi riducendo drasticamente il carico impositivo su questi ultimi.

Il capannone è la casa dell'impresa ma a differenza delle abitazioni civili il capannone è un fattore produttivo, e non speculativo, in cui lavora l'imprenditore con i propri dipendenti che sono gli stessi cittadini.

Nonostante questo, il capannone viene tassato almeno 5 volte:

- con l'IMU (il cui carico, dal 2012, è pressoché raddoppiato);
 - con la TASI;
 - con l'indeducibilità dell'80% dell'IMU ai fini IRES/Irpef ;
 - con l'indeducibilità dell'IMU ai fini Irap;
 - con l'indeducibilità (ai fini IRES/Irpef ed IRAP) del valore del suolo/terreno su cui sorge l'immobile.
- **all'eliminazione definitiva dell'IRAP**

Da quasi 20 anni l'Irap è fonte di imposizioni inique e complicazioni gestionali indescrivibili che si abbattano su chi produce in Italia favorendo la delocalizzazione.

L'Irap sul costo del personale a tempo indeterminato è stata tolta ma è necessario spingere sull'eliminazione totale dell'imposta.

- **a ripristinare la deducibilità dignitosa dei costi autovetture e telefoni per uso aziendale**

Ciò al fine di riallineare l'enorme differenza fra il reddito lordo civilistico e quello fiscale.

Infine non si può, a nostro avviso, aspettare la fine di un fallimento per recuperare l'IVA sui crediti insoluti.

Su questo tema Confimi Industria avrebbe in serbo una proposta di autogestione abbinata alla fatturazione elettronica. E' descritta in dettaglio nel nostro documento e si tratta, in estrema sintesi, di una misura in grado di rovesciare l'attuale paradigma di un sistema che agevola il cattivo pagatore e si finanzia su chi riceve l'insoluto. Si tratta di consentire (in via facoltativa) a chi riceve l'insoluto di attivare l'autorecupero dell'Iva obbligando il cessionario insolvente a riversare subito all'Erario l'Iva detratta sulla fattura ricevuta.

Stiamo parlando di B2B e quindi non servono coperture erariali e grazie alla Fattura elettronica gli organi competenti potranno effettuare verifiche immediate. Questo aspetto sarà un deterrente per

chi non rispetta i termini di pagamento e ridurrà inesorabilmente lo stock di perdite erariali di Iva da fallimenti. (Si potranno in sostanza pure stimare minori perdite erariali).

In secondo luogo, subito dopo i costi, le aziende vivono la difficoltà di ottenere credito per poter sostenere gli investimenti.

Come si può sfruttare al meglio l'iper ammortamento (prorogato con la manovara) o il super ammortamento (non prorogato se non nella forma della mini Ires da utili reinvestiti), con i costi accessori che ne seguono, se le imprese non ottengono finanziamenti per acquistare macchinari 4.0?

Il sistema bancario nazionale tende ormai a concedere credito solo a rischio pressoché nullo (e quindi, tornando per inciso, alla citata proposta di recupero Iva insoluti, è necessario in sostanza aiutare le aziende almeno ad incassare i propri crediti).

Spesso gli istituti di credito italiano, per coprire questa attuale propensione, hanno accusato i dettami di Basilea come scusante presso il cliente per giustificare i mancati finanziamenti.

Dopo una nostra analisi approfondita, abbiamo verificato che il lavoro svolto nella sede svizzera invece è stato ben eseguito.

Si tratta di un lavoro che tiene in considerazione il nostro particolare mondo delle PMI distinguendo due tipologie di analisi: una quantitativa per le grandi aziende, e una giustamente qualitativa per le piccole e medie aziende, che tiene conto di quel "capitale intangibile" ben noto ed apprezzato all'estero.

Questa analisi è importantissima per il nostro tessuto economico rappresentato da 4,3 milioni di PMI (da 1 a 249 dipendenti) che danno lavoro a 16,5 milioni di persone e che producono il 73,8% del PIL.

Queste piccole e medie aziende hanno nella propria famiglia, nelle proprie capacità personali, nei propri collaboratori, nella loro storia, nella loro passione, un patrimonio enorme.

Se questo patrimonio non è tenuto in considerazione dal mondo del credito che utilizza semplicemente algoritmi più adatti alla finanza che all'economia reale, le nostre PMI non potranno riemergere come meritano.

Alcune banche interpellate hanno ammesso - con nostro grande rammarico - di non avere personale capace di valutare la qualità degli investimenti delle aziende che li propongono.

Andrebbe in questo caso richiamato anche il mondo accademico universitario che dovrebbe essere in grado di trasferire alle banche, oltre agli algoritmi, anche una cultura di impresa.

Una cultura di impresa che, se vogliamo che l'Italia sia ancora un paese manifatturiero, deve necessariamente passare anche attraverso una riforma serie delle Scuole tecniche di primo livello, in grado di incrociare realmente i fabbisogni delle imprese.

B. Misure per la crescita

Art. 2 Sterilizzazione aumenti aliquote Iva

Si plaude all'importante sforzo che mantiene invariate le aliquote Iva (4, 5, 10 e 22%) per il 2019. Apprezzabile che sia già stato parzialmente ridotto anche l'effetto delle clausole di salvaguardia per gli anni successivi.

	2018	2019	2020	2021
Iva ridotta	10%	11,5% 10%	13% 11,5%	13% 11,5%
Iva ordinaria	22%	24,40% 22%	24,9% 24,1%	25% 24,5%

Si sottolinea, anche per il futuro, l'importanza di sterilizzazione totale delle suddette clausole.

Art. 4 e 6, art. 5 e art. 9 Primi interventi applicativi della flat tax

A giudizio di Confimi sono fondamentali tre condizioni:

- a) che il sistema fiscale rimanga nel complesso improntato al principio costituzionale della progressività;
- b) che, in presenza di soglie di sbarramento, ciò non rappresenti un disincentivo al superamento (favorirebbe il nero e disincentiverebbe la crescita dimensionale);
- c) che, soprattutto, qualsiasi modifica produca semplificazioni (ai contribuenti) e non nuove complicazioni.

Aumento a 65.000 euro, dal 2019, della soglia per la fruizione del regime forfettario (art. 4)

Le modifiche introdotte semplificano sicuramente l'ambito applicativo del regime (unica soglia indifferenziata per attività; irrilevanza del costo dei beni strumentali, che nell'attuale regime alla chiusura dell'esercizio non deve invece superare l'importo di 20 mila euro; irrilevanza del costo per eventuali lavoratori che, ad oggi, non deve essere superiore a 5 mila euro annui). Sono confermati gli esoneri dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili compreso l'esonero dall'obbligo di emissione della fatturazione in modalità elettronica. A presidio di eventuali abusi il regime è escluso per chi ha partecipazioni in soggetti trasparenti (società di persone, imprese personali o associazioni professionali) **o comunque (novità) in Srl trasparenti e non (sull'estensione totale a tutte le Srl, anche quelle non trasparenti, si nutre qualche perplessità in termini di opportunità)**. Viene altresì introdotta l'impossibilità di applicare il regime per coloro che nel biennio precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro e che esercitano attività d'impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro oppure nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

Introduzione flat tax, dal 2020, per imprese e professionisti da 65.001 a 100.000 (art.6)

E' prevista l'introduzione di un regime "semi semplificato" sempre per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi, di ammontare compreso tra 65.001 e 100 mila euro ragguagliati ad anno. In tali situazioni il reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato non in modalità forfetarie ma ordinarie sarà soggetto

ad imposta sostitutiva del 20% (assorbente Irpef, addizionali e Irap). La previsione di questo regime (con aliquota più elevata rispetto a quello del forfetario) è fondamentale per due motivi: a) permette (a nostro giudizio) il rispetto del principio costituzionale dell progressività; b) non scoraggia il superamento dimensionale della soglia di € 65.000.

	Regime forfetario (già in vigore)	Regime flat tax (dal 2020)
Soggetti interessati	Persone fisiche	Persone fisiche
Limite ricavi	65.000 (aumento dal 2019)	Da 65.001 a 100.000
Calcolo reddito	Costi forfetari in base al settore	Determinazione analitica
Imposta sostitutiva	15%	20%
Obbligo fatturazione elettronica	No	SI
Esonero dall'applicazione dell'Iva	SI (la possibilità è già autorizzata dalla UE fino 31/12/2019)	SI (non risultano autorizzazioni UE in deroga)

In merito alla novità in analisi si osserva:

- che con decisione di esecuzione n. 2016/1988/UE il Consiglio UE ha autorizzato l'Italia a rinnovare fino al 31 dicembre 2019 l'esonero dall'applicazione dell'Iva per il regime forfetario (disciplinato dalla legge di stabilità 2015 e modificato dall'articolo 4 del ddl in esame) nel limite di € 65.000; **si richiama pertanto l'attenzione sul fatto che oltre detto limite (e cioè per il regime della flat tax da 65.0001 a 100.000) non risulta possibile applicare il regime di esonero dell'Iva salvo ottenimento di apposita autorizzazione comunitaria in deroga** (autorizzazione che comunque pare necessaria anche per la sopravvivenza del regime forfetario a 65.000 oltre la data del 31/12/2019)
- non pare sia prevista la possibilità della deduzione degli oneri previdenziali per il regime ad imposizione sostitutiva del 20% (a differenza di quello forfetario del 15%); ciò rappresenta un limite disincentivante.

Introduzione flat tax, dal 2019, per lezioni private e ripetizioni (art.5)

E' stata introdotta, dal 2019, un'imposta sostitutiva del 15% per la tassazione dei compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizione svolte da docenti "titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado". Rimane salva per il docente la possibilità di optare per la tassazione nei modi ordinari. I dipendenti pubblici ... fermo restando quanto disposto comunicano alla propria amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.

La misura è apprezzabile poiché dovrebbe agevolare l'emersione di compensi che spesso non vengono dichiarati dagli interessati. Per agevolare la contrapposizione degli interessi – anche a fronte di eventuale aumento della misura dell'imposta sostitutiva – andrebbe tuttavia introdotta la possibilità per le famiglie di detrarre in parte i costi sostenuti.

A tal riguardo **potrebbe essere utile prevedere l'obbligo di pagamento tracciato con bonifico riportante il codice fiscale del docente da indicare in dichiarazione redditi da parte del genitore** - o contribuente - che ha sostenuto la spesa.

Introduzione cedolare secca (21%) sulla locazione di negozi (art.9)

La previsione riguarda la locazione di negozi di superficie limitata (max 600 mq) e dimostra l'attenzione verso un problema legato in generale alla globalizzazione (e alle multinazionali del web) che si traduce anche nella chiusura – a causa di costi non sostenibili – di molte piccole attività commerciali con il rischio di compromettere anche la tenuta e il decoro di molte città e centri storici.

Confimi Industria apprezza le misure che in qualche modo mirano ad aiutare la sopravvivenza dell'imprenditoria "indigena". E' appena il caso di ricordare che i capitali esteri (soprattutto quelli della finanza) vengono e vanno; l'imprenditore locale, invece, è radicato nel territorio creando opportunità di lavoro.

Art. 8 Riduzione Ires (dal 24 al 15%) per gli utili reinvestiti

Come indicato nelle premesse Confimi non è particolarmente attratta da misure che riducono la tassazione ex post. Riteniamo infatti più strategico (ancorché meno di moda nel contesto compartivo internazionale dei tax rate) ridurre i costi dei fattori produttivi (lavoro, energia, etc.) per essere più competitivi e tassare poi gli utili una volta realizzati. Come dimostrano i dati MEF (gennaio 2017 su base 2014) peraltro oltre la metà dell'Ires (51,68%) è pagata dalle imprese di maggiori dimensioni (quelle con oltre 50 milioni di euro di volume d'affari) che sono solo lo 0,62% dei contribuenti IRES.

L'applicazione della **mini Ires è condivisibile in termini di logica** (nel senso che punta ad agevolare chi reinveste) **ma, per quanto descritto nella bozza del DDL, risulta particolarmente complessa** dal punto di vista applicativo sia per quanto riguarda l'individuazione della componente investimento in beni strumentali nuovi (esclusi immobili ed auto) che in costo del personale dipendente (assunto a tempo determinato o indeterminato è l'unica cosa chiara) ed il beneficio potrebbe tradursi in misure scarsamente significative ed incentivanti per essere addirittura nullo nel caso di società in perdita.

Si consideri altresì che (dati Fondazione Nazionale Commercialisti) circa il 23% delle SRL nel 2017 ha chiuso con un bilancio in perdita e un ulteriore 33% circa ha avuto un ROE inferiore al 10% (dati medi a prescindere dalla classe di fatturato). La % delle imprese con ROE negativo aumenta al 33% se consideriamo solo le micro Srl con fatturato fino a 350.000 euro. La misura, in sostanza, potrebbe rivelarsi più appetibile alle grandi imprese che alle PMI (come è sempre stato, del resto, con ACE o DIT).

ROE	2015	2016	2017
< 0%	25,2%	23,7%	23,1%
0-10%	32,6%	33,3%	33,4%
Oltre 10%	42,2%	43,0%	43,4%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%

Esempio calcolo agevolazione

Srl che chiude il 2019 con € 50.000 di utile. Ipotizziamo accantonamento totale a riserva (diverse da quelle non disponibili).

Incremento degli investimenti (calcolato come minore fra l'ammortamento beni nuovi e il costo incrementale) o costo del personale (calcolato come minore fra il costo dei neo assunti post 30/9/2018 e incremento complessivo del costo del personale e a condizione che si verifichi anche l'incremento del numero medio di lavoratori) = € 100.000



Utile tassato in misura agevolata (l'anno successivo se accantonato) = 50.000 (poiché gli investimenti incrementali superano l'accantonamento) → risparmio Ires 9% = **4.500**.

Ipotizzando un investimento solo in macchinari e ipotizzando che i 100.000 siano riferiti all'investimento di beni con aliquota ammortamento al 15% annuo significa che l'impresa ha investito 666.000 euro a fronte di un beneficio mini Ires di € 4.500.

Osservazioni

- Non risulta chiaro se i 666.000 investiti poi consentano la riduzione Ires anche sugli utili degli anni successivi e quindi se i 4.500 si ripetano per la durata dell'ammortamento (non sembra).
- Il super ammortamento (non prorogato) avrebbe offerto, invece, un'agevolazione pari a risparmio Ires di € 9.590 ($666.000 \times 40\% \times 15\% \times 24\%$) x 6,6 anni (ossia in totale circa 63.000). Probabilmente alcuni di questi beni potranno comunque fruire dell'iper ammortamento che è prorogato.
- Si tratta di investimenti incrementali quindi l'investimento di 666.000 misurerà al netto dei disinvestimenti (idem sostanzialmente le nuove assunzioni al netto dei licenziamenti; chi sostituirà dipendenti in attività da pensionamento con giovani maestranze con costo inferiore non avrà alcun beneficio).
- E' condivisibile la precisazione che gli investimenti agevolati (attrezzature o costo del personale) siano solo quelli realizzati nel territorio dello Stato.
- Per quanto riguarda il costo del lavoro, non siamo in presenza di un intervento di abbattimento stabile e generalizzato; da capire altresì se eventuali nuove assunzioni potranno essere agevolate anche se rientrano in altre misure premiali nuove (assunzioni under 35, giovani eccellenti, ecc) o vecchie.
- Per rendere più semplice ed appetibile l'agevolazione andrebbero tolti alcuni parametri (ad esempio l'approccio incrementale).

Art. 10 Proroga Iper ammortamento; Art. 13 Credito d'imposta ricerca e sviluppo

Gli interventi su Impresa 4.0 e bonus ricerca, che riducono la spesa per lo Stato, rispondono alla filosofia "pro piccoli" annunciata dal Governo.

Si nota la scelta di non prevedere agevolazioni per la formazione continua in materia di innovazione e ricerca. Sul tema sarebbe a nostro avviso opportuno verificare quanto effettivamente realizzato nel 2018 per poter cogliere l'impatto di tale azione sulle PMI.

Le misure per la ricerca e sviluppo (credito d'imposta) sono ridimensionate nel massimale (beneficio massimo 10 milioni e non più 20 milioni). L'aliquota di agevolazione resta al 50% solo per alcune tipologie di spese (ad esempio lavoro subordinato), per altre scende al 25% (lavoro autonomo). Non ci sembra una tragedia. Per le PMI va bene.

Il superammortamento (+ 40%) per i beni strumentali "tradizionali" non viene prorogato (se non, parzialmente e indirettamente, nella retro citata forma della mini-Ires).

C'è la proroga di un anno, invece, per l'iper-ammortamento (per i beni di cui all'allegato A della l. n. 232/2016) ancorché **con misure graduate decrescenti (con stop a quota 20 milioni) che sostanzialmente condividiamo.**

Investimenti	Maggiorazione
Fino a € 2,5 milioni	150%
Da € 2,5 milioni a € 10 milioni	100%
Da € 10 milioni a € 20 milioni	50%
Oltre € 20 milioni	---

Si condivide anche il fatto che siano agevolabili solo gli investimenti effettuati per strutture/stabilimenti in Italia (già decreto dignità).

E' altresì predisposta la proroga del super ammortamento del 40% per i beni immateriali (di cui all'allegato B della n. 232/2016).

Art. 88 Abrogazione ACE; Art. 82 Abolizione IRI

Per quanto detto sopra non ci preoccupa particolarmente l'eliminazione dell'ACE già particolarmente ridimensionata con le precedenti manovre (il beneficio del reinvestimento era comunque poco significativo - in termini quantitativi - per molte Srl PMI, soprattutto per quelle a conduzione familiare).

Non ci è neppure mai sembrata una priorità nemmeno l'introduzione dell'IRI (che doveva entrare in vigore nel 2017 e poi rinviata al 2018 e ora abrogata ancora prima di averla mai applicata) giacché qualsiasi società di persone o impresa individuale avrebbe potuto costituire una Srl anche ad un 1 euro ed ottenere effetti sostanzialmente simili a quelli della flat tax IRI al 24%. **Lo scenario però è destinato a cambiare per effetto di quanto previsto dalla legge delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (Legge 19 ottobre 2017, n. 155)** che prevede l'introduzione dell'obbligo dell'organo di controllo (sindaci o revisori) anche per le Srl più piccole. Basterà infatti superare per due anni uno qualsiasi dei tre parametri seguenti (ne basterà anche solo uno):

- totale attivo > 2 milioni euro;
- totale ricavi > 2 milioni euro;
- media dipendenti > 10.

In tale prospettiva **non è improbabile ipotizzare che molte Srl a conduzione familiare valuteranno la trasformazione regressiva verso SAS o SNC per evitare gli oneri del suddetto organo** salvo non ipotizzare addirittura una riduzione dimensionale entro i parametri.

A parte l'ennesima prova di incertezza e instabilità del sistema Italia che oggi propone e domani disfa (effetto tela di Penelope) **qualche perplessità sopraggiunge quindi in merito al fatto che le società di persone non avrebbero alcuna forma di flat tax** (a differenza delle piccole partite Iva con imposta sostitutiva al 15 o 20% e delle società di capitali che godono dell'Ires al 24 ed eventualmente della mini Ires al 15%).

Art. 7 Problema perdite imprese semplificate e regime di cassa

L'introduzione dal 2017 della contabilità semplificata improntata al principio di cassa (riscrittura art. 66 del TUIR) per le imprese minori si è rilevata una "semplificazione" estremamente "complicata". La norma, come ampiamente argomentato dalla dottrina, è scritta troppo male al punto di doverla letteralmente "cestinare", dal punto di vista interpretativo, per affidarsi ciecamente alle "forzature" - peraltro non completamente esaustive - della C.M. 13/4/2017 n. 11/E dell'Agenzia delle Entrate (circolare che ha anche il primato di aver un intero paragrafo, il 6.5, rimasto valido solamente per la bellezza di 21 giorni giacché le novità introdotte dal D.L. 50/2017 l'hanno reso, di fatto, superato).

Si apprezza che con la nuova manovra (art. 7 del ddl) il nuovo esecutivo voglia:

- 1) inserire la soluzione alle criticità (2017 e 2018) derivanti dalla deduzione in un unico esercizio, nell'anno di prima adozione del nuovo regime semplificato di cassa, delle rimanenze finali dell'anno precedente (situazione che genererà in molti casi una perdita fiscale non recuperabile);
- 2) introdurre (a regime) il principio del riporto illimitato delle perdite per tutti i soggetti IRPEF, a prescindere dal regime contabile adottato (le perdite sono rese riportabili agli esercizi successivi, nel limite dell'ottanta per cento dei redditi conseguiti in tali esercizi, per l'intero importo che vi trova capienza).

Va osservato tuttavia che **il regime semplificato improntato alla cassa (introdotto dal 2017) non rappresenta una semplificazione** e l'articolo 66 del TUIR andrebbe completamente riscritto ritornando ad un principio di competenza con facoltà di sospensione monitorata dei mancati incassi documentati (ad esempio una lista nel quadro RG di Redditi) che leghi quindi il rispetto di capacità contributiva alle capacità finanziarie effettive di tali soggetti.

In sostanza, della riforma in vigore dal 2017 si condivide lo spirito (far pagare alle piccole imprese le imposte sull'incassato) ma non il metodo adottato. Non serve tenere una contabilità di cassa (che crea eccessivi oneri in termini di adempimenti), basterebbe un sistema che riconosca in via facoltativa (purché in modo documentato) la possibilità di sospendere la tassazione dei ricavi non incassati a fine esercizio a fronte di insoluti e, in tal caso, obblighi chi eventualmente applica tale possibilità a sospendere la deduzione di ciò che non ha pagato (sempre con lista in RG). Anche quest'ultimo accorgimento spingerebbe al rispetto dei termini di pagamento. Il principio sarebbe che la medicina la si prende in caso di malattia e non 365 giorni all'anno.

Art. 11 Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili

Il DDL prevede la proroga di un anno delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (compresa la sostituzione di vecchi infissi con nuovi serramenti con analoga detrazione al 50%).

Sottolineamo l'importanza dell'emanazione di Decreti attuativi (a cura del MiSE in concorso con MEF, MIT e MATTM) peraltro già previsti per il 2018 e mai emanati, che non contengano elementi che potrebbero risultare distorsivi, come ad esempio l'indicazione di un prezzo massimo dei serramenti al mq, tetto che rischierebbe di favorire esclusivamente prodotti di scarsa qualità provenienti dall'estero.

Suggeriamo inoltre la reintroduzione della percentuale del 65% (attualmente prevista al 50%) almeno per il settore delle schermature solari. Tale incremento del bonus, che non avrebbe un'incidenza particolarmente rilevante sull'Erario, risulterebbe al contrario importantissima per il sistema dal punto di vista del risparmio energetico, in un Paese in cui sono ormai maggiori i costi da sostenere per difendersi dal caldo che dal freddo.

Art. 19 Nuova Sabatini, Made in Italy, contratti di sviluppo, microelettronica, aree di crisi, Venture capital, Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, Voucher Manager

Le misure previste alle linee d'attività di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l) dell'art. 30, co. 1 del DL n.133/2014 sono senz'altro di potenziale interesse per le imprese che guardano ai mercati esteri.

Il DDL, però, pur confermando le risorse per il Piano Straordinario per la Promozione del Made in Italy, mette a disposizione un ammontare decisamente inferiore delle risorse ("ulteriori 90 milioni per il 2019 e 20 milioni per il 2020") rispetto al passato. Non è però chiaro se il termine "ulteriori" indichi una continuità della misura con un nuovo importo per il 2019 oppure se stia a significare "un importo in aggiunta".

C. Misure per il lavoro, l'inclusione sociale, la previdenza e il risparmio

Art. 21 - Fondi per l'introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico

I centri per l'impiego dovranno gestire il nuovo reddito di cittadinanza, che costerà 17 miliardi di euro a regime.

Nel 2017 il ricorso ai centri per l'impiego è stato ritenuto utile solamente dal 2,4% delle persone in cerca di occupazione (dati Istat).

Solo questo dato è sufficiente a far sorgere dubbi sugli effetti positivi di questa misura che di fatto è quella più costosa dell'intero provvedimento.

Ad oggi i dipendenti dei centri per l'impiego sono pochi in termini numerici e soprattutto poco qualificati.

Il nuovo modello dei Servizi per il Lavoro dovrà superare necessariamente queste carenze oggettive: purtroppo i tempi per il successo della riforma non lasciano ampio spazio alla formazione. Sarà sicuramente una riforma che impiegherà diversi anni per produrre effetti positivi.

Nel nostro paese solo il 23% dei disoccupati usa i centri per l'impiego: una riforma dei servizi per l'impiego sarà in grado di cambiare la mentalità degli utenti in poco tempo?

Il modello di riforma non potrà prescindere da un sistema che dovrà tenere in considerazione le peculiarità delle singole Regioni.

Quest'ultime dovranno essere gli attori principali del nuovo modello. Temiamo infatti che riportare il modello in esame sotto l'ambito provinciale potrebbe causarne l'insuccesso.

Art. 20 Proroga incentivo occupazione Mezzogiorno

Appare utile ai fini dell'incentivazione occupazionale la decontribuzione al 100% per assunzioni al Sud di giovani under 35 o con più di 35 anni ma disoccupati da almeno 6 mesi, e la proroga prevista dell'esonero contributivo previsto dal Decreto Dignità elevandolo dal 50% al 100% per le categorie sopracitate. Si tratta di una decontribuzione che sarebbe utile a nostro avviso estendere anche alle Regioni del Nord, con aliquote anche di portata inferiore.

Art. 22 Sistema duale; Art. 26 Incentivi al contratto di apprendistato; Art. 37 Fondo per le politiche giovanili

Con il D.L. 223/06, art. 2, è stato istituito un Fondo finalizzato a promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi.

Trattasi del «Fondo per le politiche giovanili» istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al quale era stata assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Il suddetto fondo è stato incrementato (art. 37 del DDL) di 30 milioni l'anno a decorrere dal 2019.

Per contro sono stati previsti tagli importanti su quanto stanziato a favore dell'apprendistato (da 5 milioni per il 2018, 15,8 milioni di euro per l'anno 2019 e 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si passa a 5 milioni per ciascun anno).

Perché incrementare il Fondo in esame e al tempo stesso prevedere tagli per quanto concerne il contratto di apprendistato, che dovrebbe essere la tipica forma contrattuale finalizzata a favorire la formazione professionale dei giovani? Le agevolazioni all'apprendistato sono tuttora gli incentivi più utili alle PMI.

Positivo l'aumento dei fondi stanziati (50 milioni in più) per il sistema duale.

Ci sorge però una domanda: siamo certi che il nostro impianto normativo in materia, nonché le strutture che dovrebbero garantire il sistema educativo nell'ambito del sistema duale, siano in grado di favorire la creazione di un rapporto continuativo e coerente tra formazione e lavoro?

Sono note a tutti gli addetti ai lavori e non solo le complessità procedurali di attivazione di questa forma contrattuale: perché investire in modo determinante sul sistema duale senza prevedere interventi normativi finalizzati a semplificare gli adempimenti procedurali?

Il successo di questa forma contrattuale non può prescindere da una parallela e concreta riforma del sistema scolastico, di cui finora non si è parlato.

Art. 50 Bonus Occupazionale Giovani Eccellenze

Bene l'esonero contributivo, con tetto annuo di 8 mila euro, per le assunzioni effettuate nel 2019 per chi assume a tempo indeterminato neolaureati con il massimo dei voti (110 e lode) prima del compimento del 31esimo anno d'età o neodottori di ricerca under 34.

Art. 57 Misure di razionalizzazione della spesa pubblica (comma 18)

L'alternanza scuola-lavoro viene proposta come percorso per le competenze trasversali e l'orientamento, con un monte ore minimo di 180 ore negli istituti professionali, 150 ore negli istituti tecnici e 90 ore nei licei.

Una valutazione oggettiva necessita della verifica delle linee guida che nel DDL vengono annunciate di prossima emissione. E' necessario a nostro avviso il coinvolgimento delle parti sociali.

D. Ulteriori considerazioni e proposte

Recupero Iva insoluti e rispetto dei termini di pagamento attraverso la fatturazione elettronica

PROPOSTA PER AGEVOLARE IL RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO
ATTRAVERSO LA FATTURAZIONE ELETTRONICA (COSTO ZERO PER L'ERARIO
PERCHE' LIMITATA AL B2B)



ROVESCiare IL PARADIGMA DI UN ORDINAMENTO CHE AGEVOLA I CATTIVI
PAGATORI E SI FINANZIA DAI LORO FORNITORI

Possibile testo della proposta emendativa

All'art. 26 del DPR n.633/72, dopo il comma 3, aggiungere la seguente norma:

“La disposizione di cui al comma 2 può essere applicata, in caso di insoluto, a partire dalla data in cui il cedente del bene o il prestatore del servizio comunichi la variazione all’Agenzia delle Entrate se il mancato pagamento riguarda una fornitura documentata con fattura elettronica emessa ai sensi dell’art. 1 del d.lgs n.127/2015; la facoltà va esercitata secondo le procedure telematiche e nella tempistica da individuare con Provvedimento del Direttore e a condizione che il cessionario o committente sia un soggetto passivo tenuto pertanto a riversare l’imposta secondo le modalità individuate dal citato Provvedimento che individui anche azioni mirate di verifica”.

La proposta, **a costo zero per l’Erario** poiché circoscritta al B2B, potrebbe agevolare l’attuazione di alcuni degli obiettivi indicati del “contratto per il governo del cambiamento” ed in particolare dei seguenti:

- rifondare il rapporto tra Stato e contribuente rivedendo i principi e i criteri che regolano l’agire dell’amministrazione;
- semplificazione degli adempimenti contabili.

La situazione attuale. Le imprese che non pagano le proprie forniture deducono il costo ai fini Ires (24% di risparmio) ed Irap (3,9%) **oltre l’Iva (22%)**. Il fornitore che non ha ancora incassato un solo euro è invece chiamato a versare all’Erario il 49,9% di quello che gli spetta ma non ha ancora incassato.

Iva sui fallimenti. La recente sentenza della Corte di Giustizia (causa Di Maura C- 246/16) del 23/11/2017 impone di riconsiderare le attuali restrizioni dell’art.26 comma 2 del DPR 633/72 che vietano il recupero dell’Iva se non a seguito di esito infruttuoso risultante dalla chiusura della procedura; per la Corte di Giustizia attese fino a 10 anni sono indubbiamente troppi.

Iva sugli insoluti ordinari. Tranne nel caso di attivazione di procedure esecutive che risultino infruttuose il fornitore attualmente non può recuperare l’Iva già versata in base alla fattura emessa, ma non incassata a seguito dell’insoluto del cliente se non a seguito di complesse e costose procedure esecutive; quest’ultimo, nel frattempo, si è “finanziato” con la detrazione dell’imposta. Il paradigma, anche nell’interesse erariale, andrebbe rovesciato. Sarebbe opportuno introdurre una **procedura di autogestione che, nel B2B, attraverso un meccanismo di note di variazione (per l’Iva) monitorato dal Sistema di Interscambio Entrate-Sogei (fatturazione elettronica), consenta al**

fornitore di recuperare immediatamente l'Iva sull'insoluto obbligando il cessionario all'immediato riversamento **pena verifica tributaria mirata**; tale soluzione agevolerà il rispetto dei termini di pagamento per evitare dette verifiche; nel caso di intervenuto fallimento del debitore l'Erario non rimarrà più irrimediabilmente inciso della perdita, come avviene oggi, a fine fallimento giacché potrà insinuarsi ex ante (con annessi privilegi) al passivo fallimentare.

La proposta per la gestione degli insoluti attraverso la fatturazione elettronica

Attraverso la fatturazione elettronica potrebbe (finalmente) trovare soluzione il problema, per il fornitore, del recupero Iva sugli insoluti¹. Limitando tale possibilità al contesto B2B (cioè solo fra soggetti passivi Iva) **si ritiene non servano coperture erariali**.

Questa un'ipotesi di possibile funzionamento che, previo **adeguamento dell'articolo 26 del DPR 633/72 (note di variazione)** alle **possibilità concesse dall'art. 90 della Direttiva 2006/112/CE**, potrebbe essere delineata da un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate:

- a) a fronte dell'insoluto del cliente (cessionario o committente soggetto passivo), il fornitore dovrebbe avere la facoltà di emettere (fin da subito)² una nota di variazione, in diminuzione, di sola Iva; in questo modo il fornitore potrebbe recuperare l'Iva precedentemente versata obbligando il cliente soggetto passivo inadempiente (che precedentemente ha goduto della detrazione senza aver pagato il fornitore) a riversarla all'Erario;
- b) il fornitore attiva tale variazione attraverso comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate (fatturazione elettronica magari da individuare con apposite codifiche) in modo che l'Agenzia medesima, o gli altri organi preposti ai controlli, possano celermente verificare se il cliente effettua il riversamento dell'imposta; per monitorare tale riversamento potrebbe essere introdotto l'obbligo per il cliente di utilizzare il modello F24 elide (riportante, fra le altre, la partita Iva del fornitore), in mancanza del quale l'Agenzia potrà attivare verifiche mirate ai fini di una immediata riscossione;
- c) per evitare problemi di disallineamento temporali fra recupero dell'Iva da parte del fornitore e il riversamento da parte del debitore, il Provvedimento potrebbe (se ritenuto significativo) individuare una data, successiva all'apertura della procedura, a partire dalla quale il fornitore potrà esercitare la detrazione dell'Iva in variazione da insoluto;
- d) nel periodo e nella misura in cui il fornitore incasserà successivamente il corrispettivo, il fornitore emetterà nota di addebito in rivalsa di sola Iva (come prevedeva il comma 6 dell'art. 26 introdotto, ma poi soppresso, dalla legge di Bilancio 2016), riversandola all'Erario; al riguardo, come sopra, per agevolare il monitoraggio potrebbe essere introdotto l'obbligo di riversamento con il modello F24 elide (riportante, fra le altre, la partita Iva del cliente) a meno

¹ Come già osservato questa questione dovrà comunque essere affrontata dal legislatore in tempi non troppo lunghi, considerato il recente epilogo del caso Di Maura in cui la Corte di Giustizia (sentenza 23/11/2017 in causa C-246/16) ha spiegato all'Italia che 10 anni di attesa per verificare l'infruttuosità di una procedura concorsuale sono troppi.

² E non solo a seguito dell'infruttuosità delineata da procedura esecutiva individuale, concorsuale o altre patologie previste dall'attuale art. 26 comma 2.

che nel frattempo non intervengano le situazioni di cui all'art. 26, co.2, del DPR 633/72 come, ad esempio, il perfezionamento di una procedura esecutiva infruttuosa, il fallimento, ecc³;

- e) il cliente che pone rimedio al precedente insoluto, potrà così tornare in “*bonis*” e detrarre l'Iva secondo le ordinarie disposizioni previste dalla disciplina Iva (come peraltro confermava il citato comma 6).

Eventuale rafforzamento della misura

Potrebbe anche essere valutata la possibilità che il cessionario/committente che non pone rimedio al precedente insoluto, fermo restando l'obbligo di riversamento dell'Iva precedentemente detratta, subisca altresì la sospensione del diritto di dedurre il costo ai fini delle imposte dirette e Irap; i flussi di cui ai punti b) e d), consentono infatti all'Agenzia di disporre di un archivio che evidenzia le operazioni a deducibilità sospesa per il cessionario/committente (sarebbe nell'eventualità opportuno rendere disponibili tali informazioni anche sul cassetto fiscale del contribuente al fine di una più agevole gestione degli adempimenti dichiarativi di fine anno)⁴.

La procedura delle variazioni Iva può sembrare complessa ma, in realtà, si rivelerà più semplice di quanto possa apparire, poiché l'**effetto deterrenza**, rappresentato da una procedura telematica che garantisca l'immediata “vigilanza” dell'Agenzia delle Entrate e, nell'eventualità, la sospensione della deducibilità del costo ai fini IIDD, spingerà buona parte dei cessionari/committenti (e in particolare quelli che inopinatamente profittano) a essere più virtuosi nei pagamenti e quindi ad evitare l'attivazione della procedura.

Consentire fin da subito il recupero al fornitore rovescerà l'attuale sistema che agevola i cattivi pagatori e si abbatte, invece, sui fornitori. Il rovesciamento di tale paradigma porterà i seguenti benefici:

- **ritorno al virtuosismo nel rispetto dei termini di pagamento** fra gli operatori economici (B2B);
- rimozione della paradossale situazione che, dal punto di vista fiscale, da una parte premia il debitore che non paga (ma deduce tutto ai fini fiscali) e, dall'altra, penalizza il fornitore che non incassa (ma deve pagare tutte le imposte);
- effetti positivi per il ciclo economico;
- effetti positivi per le casse erariali (la procedura, essendo limitata al B2B, non crea esigenze di copertura; l'eventuale temporanea sospensione della deducibilità in capo al debitore insolvente, determina inoltre un effetto temporaneo positivo per le entrate erariali);
- **immagine positiva e collaborativa dell'Agenzia delle Entrate** che sarebbe chiamata a raccogliere, monitorare, e gestire (attraverso il cassetto fiscale o equivalenti) le procedure di auto recupero avviate da chi riceve l'insoluto.

³ Si osservi, peraltro, che in tal'ultima evenienza l'Erario non risulterà più inesorabilmente inciso della perdita erariale (come avviene oggi con il recupero a fine procedura) giacché potrà insinuarsi al passivo fallimentare godendo dei privilegi in sede di eventuali riparti. A regime, quindi, i benefici sarebbero significativi anche per le casse erariali.

⁴ Tale meccanismo potrebbe anche permettere di valutare un ritorno alla competenza per le imprese minori (in semplificata) sostituendo il nuovo (troppo complesso) regime improntato alla cassa con una più semplice lista in negativo nel quadro RG di redditi dei compensi/ricavi non incassati (e/o eventualmente costi pagati) che il contribuente intende differire al principio di cassa.

Fatturazione elettronica – lievi ritardi (articolo 10 D.L. 119/2018)

Possibile testo della proposta emendativa

All'art. 10 del D.L. n. 119/2018, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“2. Nell'articolo 1 del D.lgs n. 127/22017, dopo l'ultimo comma, è inserito il seguente: Le disposizioni dell'articolo 6, comma 5bis, del D.lgs n.472/97 trovano applicazione anche nel caso di trasmissione non sincrona della fattura elettronica laddove detta trasmissione si perfezioni entro il termine per la liquidazione dell'Iva oppure, nel caso di fatturazione di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b) del dPR n. 633/72, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della data fattura”.

La proposta emendativa si prefigge di eliminare qualsiasi dubbio sulla non sanzionabilità (in quanto violazione meramente formale) dei lievi ritardi - che non incidono sui termini di versamento dell'imposta - nella trasmissione al SdI delle fatture elettroniche **anche dopo il 30/6/2019** (l'articolo 10, comma 1, del D.L. 119 già si occupa, invece, dei lievi ritardi nel periodo 1/7/2019-30/6/2019).

L'interpretazione autentica è opportuna giacché, anche in seno all'Agenzia delle Entrate (circolare n. 13/E del 2/7/2018) sono stati insinuati dubbi sull'applicazione a regime di una norma che sarebbe, invece, già a sistema. Si osserva che con la proposta emendativa viene comunque evitata qualsiasi ipotesi di fuga in avanti sulla trasmissione elettronica delle fatture. Fuga che sarebbe comunque già impossibile giacché l'articolo 23 del dPR n. 633/72 sulla tempistica di registrazione (anche dopo le modifiche introdotte all'articolo 12 del D.L. n. 119) impone l'annotazione della fattura entro appunto il 15 del mese successivo a quello di effettuazione e ferma la retro imputazione al mese dell'effettuazione dell'operazione. Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 6 del d.lgs n. 471/97 sanziona tanto l'omessa/tardiva fatturazione quanto la sua omessa/tardiva annotazione e c'è già quindi una norma sanzionatoria (forte) a presidio del tutto.

Sanzioni prima fase di avvio fatturazione elettronica (articolo 10 D.L. 119/2018)

Possibile testo della proposta emendativa

All'art. 10 del D.L. n. 119/2018, sostituire **la lettera b)** con la seguente:

“b) si applicano nel limite di 1 euro a fattura, con il tetto massimo di € 250 a trimestre, a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.”

In mancanza di uno slittamento o di un avvio graduale dei nuovi obblighi 2019 la sterilizzazione o la riduzione delle sanzioni è una strada obbligata (gli operatori non sono pronti). A nostro giudizio, in una prima fase applicativa, oltre i limiti temporali previsti dalla lettera a (scadenza della liquidazione Iva di riferimento), in luogo della riduzione dell'80%, è opportuno prevedere una sanzione **ridotta fissa di 1 euro per fattura** con il tetto massimo di € 250 per trimestre.

Scadenza spesometro transfrontaliero (esterometro) dal 2019

Possibile testo della proposta emendativa

Il comma 3-bis dell'articolo 1 del d.lgs n 127/2015, dopo l'ultimo periodo, è integrato come segue:

“Per i soggetti non interessati oppure che non intendono avvalersi dalle semplificazioni di cui all'articolo 4, l'adempimento può essere eseguito con unica trasmissione annuale entro il 28 febbraio dell'anno successivo.”

L'articolo 1 comma 3-bis del d.lgs n. 127/2015 dispone che *“I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione”*.

La proposta emendativa chiede, in sostanza, di **porre rimedio** alla citata disposizione (introdotta dalla legge 205/2017) **che introduce ben 12 nuove comunicazioni (una al mese)**. Si tratta dell'attuale spesometro ma circoscritto alle operazioni da e per l'estero (tranne quelle documentate da bolletta doganale) che non sono soggette ai nuovi obblighi di fatturazione elettronica. Non solo la periodicità, ma la stessa scadenza (entro la fine del mese successivo) risulta operativamente di difficile gestione tanto per le imprese quanto per i professionisti che le assistono.

Dal lato attivo gli operatori avranno la possibilità (pur non essendo obbligati) di adottare un apprezzabile “escamotage” (previsto dal provvedimento AdE del 30/4/2018) che consente di emettere fatture elettroniche anche verso operatori esteri indirizzandole al SdI (sistema di interscambio) utilizzando un codice fittizio (XXXXXXX). Il SdI non recapiterà tuttavia tali fatture (che andranno consegnate alla controparte estera in modo tradizionale) ma il contribuente potrà ad ogni buon conto evitare la comunicazione dello spesometro mensile dal lato attivo. Dal lato passivo

(fatture di acquisto dall'estero) non è invece possibile adottare escamotage di sorta. Diventa quindi assolutamente **opportuna la riduzione da 12 ad un'unica scadenza annuale** dell'adempimento in questione. La proposta emendativa consente a chi non intenderà avvalersi delle semplificazioni di cui all'articolo 4 del d.lgs n 127/2015 di onorare tale adempimento un'unica volta all'anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

SPESOMETRO MENSILE TRASFRONTALIERO (O ESTEROMETRO)



INTRODURRE POSSIBILITA' DI ADEMPIERE CON UN'UNICA SCADENZA ANNUALE PER LA COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE OPERAZIONI DA/PER L'ESTERO

Registro vendite e registro acquisti (art. 11, comma 2-bis, D.L. 87/2018)

Possibile testo della proposta emendativa

Dopo l'articolo 13 del D.L. n. 119/2018 introdurre il seguente articolo:

“Art. 13-bis. L'articolo 11, comma 2-bis, del D.L. 87/2018 è abrogato.”

L'articolo art. 7, comma 4-quater, dell'articolo 7 del D.L. n.357/94, come modificato dal D.L.148/2017, prevede che la tenuta del registro vendite (art. 23 dPR n.633/72) e del registro acquisti (art. 2 n.4 dPR n. 633/72) *“con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza”*. La previsione è condivisibile tanto più a seguito dell'introduzione della comunicazione dati fatture e, dal 2019, dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per le operazioni fra residenti e dell'esterometro per quelle da/per l'estero.

Non si condivide, invece, l'eliminazione dall'obbligo della tenuta dei citati registri introdotto dall'**articolo 11, comma 2-bis, del D.L. n.87/2018** (decreto dignità), che così dispone: *“I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”*. Non si capisce peraltro quali siano i soggetti interessati dall'esonero della tenuta dei suddetti registri. Solo i soggetti che hanno optato – ex d.lgs 127/2015 - per la fattura elettronica già con effetto dal 2017 o 2018 oppure tutti i soggetti obbligati ad emettere la fattura elettronica dal 2019 cui fa riferimento il riformulato comma 3 a seguito dell'obbligo generalizzato introdotto dalla legge n.205/2017?

Al di là di ciò, **la tenuta dei registri vendite e acquisti rimane a nostro giudizio necessaria al fine di annotare il trattamento applicato alle operazioni**. Si pensi, **ad esempio**, all'applicazione dell'imposta per una **fornitura in reverse charge**. La fattura elettronica XML non può essere materialmente integrata e quindi non si vedono altre soluzioni se non quella di effettuare tale adempimento attraverso la tenuta dei registri vendite ed acquisti. Si suggerisce pertanto l'abrogazione della suddetta disposizione contenuta nel decreto dignità.

Semplificazioni

Bene e di buon auspicio le iniziative a favore della semplificazione. Ci riferiamo, in particolare, alle misure contenute nel PDL semplificazione (AC 1074). Si tratta di un pacchetto di proposte che, si nota come forse non mai, raccoglie buona parte del disagio manifestato in questi anni dagli operatori (imprese e professionisti). Per una volta tanto non si tratta, in sostanza, di soluzioni unidirezionalmente calate a favore del processo di semplificazione per l'Amministrazione finanziaria. Non possiamo che essere tanto lusingati quanto (purtroppo) scettici nel confidare nella concretizzazione normativa di alcune di dette misure (ad esempio l'eliminazione della comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva) tuttavia lo spirito è totalmente condivisibile.

Fonti rinnovabili – settore idroelettrico

In riferimento al Documento programmatico di Bilancio 2019 e ai target al 2020 fissati dalla strategia europea per la crescita e l'occupazione, ci preme evidenziare la necessità di sbloccare lo stallo del mercato nazionale delle fonti rinnovabili, in particolare nel settore dell'idroelettrico.

L'Italia possiede un know how storico nella produzione di tecnologie per il settore idroelettrico e geotermico, particolarmente forte negli impianti di piccola taglia.

L'industria, che assieme all'indotto occupa migliaia di addetti, guarda con preoccupazione alla "rimozione di fatto" della tecnologia idroelettrica dalle scelte di approvvigionamento del nostro paese, come testimonia la bozza di Decreto "Rinnovabili" di prossima emanazione.

Ciò è paradossale, se si considera che l'idroelettrico:

- È la **seconda fonte energetica nazionale** dopo il gas, la prima delle FER e il suo 17% di produzione (*nel 2015*) consente all'Italia di superare Germania e Francia nella percentuale di produzione FER;
- È l'**unica FER programmabile/prevedibile** anche senza impianti d'accumulo, anzi essa stessa è una **tecnologia d'accumulo** (*impianti di pompaggio*); ha una vita utile molto lunga (*anche secolare*); ha un fattore produzione/consumo di energia, nella sua vita utile, migliore di un ordine di grandezza delle altre categorie di FER: **1 MW di potenza idroelettrica produce da 5 a 25 volte di più delle altre categorie di FER**;
- Ha una **filiera industriale quasi totalmente italiana**.

Confimi Industria rappresenta una parte importante di questa filiera, che rappresenta **un'eccellenza per competenze e capacità tecnologiche**; oltre l'80% degli impianti di piccola taglia operano su tecnologia Made in Italy.

Se gli spazi potenziali per crescere in Italia non mancano, pare essere venuta meno la volontà politica di sfruttare questo potenziale per avvicinarci ai paesi europei più virtuosi in tal senso.

Questa scelta, oltre a privilegiare tecnologia non italiana (e, nel caso del fotovoltaico, spesso non europea almeno per la parte di produzione dei componenti) lascia parecchie perplessità in termini di:

- **Continuità nelle forniture industriali:** nonostante i miglioramenti intervenuti, vi sono ancora molte **criticità legate alla rete di distribuzione e dispacciamento**, amplificate dalla natura stocastica delle fonti rinnovabili privilegiate dal decreto ovvero fotovoltaico ed eolico;
- **Costi e carichi inquinanti non palesi:** come è noto, per ogni unità di potenza da fonte stocastica installata, si deve prevedere la **disponibilità di una sorgente di backup, spesso basata su fonti fossili**. Tutto questo ha un costo economico e ambientale;
- **Impatto industriale:** la leva economica generata da ogni unità di energia fotovoltaica installata è straordinariamente inferiore alla controparte idroelettrica, che **impegna industrie nazionali che hanno la propria supply chain sul territorio italiano**.

Per quanto sopra, riteniamo sia necessario intervenire sul decreto:

- Prevedendo **l'accesso agli incentivi, per il settore idroelettrico, non solo per gli impianti c.d. speciali, ma anche per gli impianti ad acqua fluente**, con le opportune garanzie ambientali; tale richiesta è fondamentale per il futuro delle aziende che operano nella realizzazione di componenti e tecnologie per l'idroelettrico; è sufficiente ricordare che oltre 400 impianti, pur essendo in possesso di concessione di derivazione e/o di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, risultano iscritti nella tabella C del registro 2016;
- **Ampliando in maniera significativa i contingenti riservati alle fonti rinnovabili più "stabili" come idroelettrico e geotermoelettrico**, sia per le procedure a registro che per quelle ad asta. Si sottolinea come questo impatti in maniera trascurabile su quanto già previsto per le altre sorgenti: a parità di potenza complessiva, un raddoppio del contingente ridurrebbe di pochi punti percentuali quanto previsto per eolico e fotovoltaico;
- Prevedendo una tariffa, per il settore idroelettrico, che tenga in debita considerazione il fatto che tale fonte è **gravata da canoni per l'uso dell'acqua di cui beneficiano direttamente le pubbliche amministrazioni locali, a differenza di altre sorgenti** per il cui utilizzo lo Stato non percepisce alcun beneficio.

Le difficoltà dell'idroelettrico non sono solo legate solo alle condizioni del mercato italiano ed europeo, dove si è verificato una notevolissima quanto irreversibile riduzione dei prezzi di borsa, ma soprattutto a ragioni **sulle quali il Governo può e deve intervenire al più presto**.

- 1) **È necessario bandire sollecitamente le gare relative per la nuova assegnazione delle concessioni idroelettriche scadute, attese ormai da vent'anni.**

Il rinnovo delle concessioni è un'occasione unica per rinnovare un parco impianti obsoleto e ottenere importanti incrementi di produzione elettrica da fonte rinnovabile, senza bisogno

d'incentivi e riducendo l'impatto ambientale.

Proiettando su scala nazionale i risultati ottenuti dalla Provincia autonoma di Bolzano (*unica in Italia ad avere bandito le gare*) si stima che **le gare di rinnovo porterebbero alle finanze pubbliche fino a 1,5 miliardi di Euro e attiverebbero investimenti privati fino a 5 miliardi (da uno studio dell'ANCE si ricava che ciò corrisponde a 50.000 nuovi posti di lavoro).**

- 2) L'idroelettrico patisce l'assenza di incentivi anche perché non può avvalersi di economie di scala che hanno abbattuto i costi di costruzione nei settori eolico e fotovoltaico e dunque non può raggiungere la "grid parity".

Prendendo in considerazione i soli progetti già ritenuti meritevoli d'incentivazione ai sensi del D.M. 23 giugno 2016 e che tuttavia non hanno potuto accedere agli incentivi per la scarsità di risorse disponibili (*le cosiddette "Tabelle C" consultabili sul sito del GSE*), si segnala che **vi sono 424 progetti per un totale di 157 MW di potenza che – se incentivati – sarebbero immediatamente cantierabili e garantirebbero circa 1 miliardo di investimenti privati e 300 milioni di Euro di proventi per le finanze pubbliche nell'arco della concessione.**

Ancora più eclatante è il caso degli interventi di rifacimento di impianti esistenti (*in cui si sommano il beneficio dell'efficientamento dell'esistente e della riduzione dell'impatto ambientale*) consultando anche in questo caso le "Tabelle C" si ricava che vi sono 53 progetti per un totale di 107 MW che – se incentivati – sarebbero **immediatamente cantierabili e garantirebbero anch'essi circa 1 miliardo di investimenti privati.**

- 3) Gli operatori idroelettrici si scontrano quotidianamente con moratorie generalizzate, divieti aprioristici, normative locali contraddittorie e finalizzate al «non fare», procedure amministrative farraginose che rendono infiniti i tempi per ottenere concessioni e autorizzazioni di nuovi impianti. È necessario una semplificazione procedurale (eventualmente sotto forma di silenzio-assenso) che porti le amministrazioni concedenti a rispettare i termini previsti dall'articolo 12 del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 (90 giorni per l'autorizzazione unica al netto del procedimento VIA).

In conclusione, sommando le voci di cui sopra, si ricava che il settore idroelettrico potrebbe:

- **attivare investimenti per circa 7 miliardi di Euro e produrre circa 70.000 posti di lavoro nel settore delle costruzioni civili e dell'industria elettromeccanica;**
- **generare proventi per le finanze pubbliche fino a 1,5 miliardi di Euro nel breve termine e 0,5 miliardi di Euro negli anni successivi.**

Sismabonus

I principali motivi per i quali il Sismabonus non ha ancora fornito l'impulso auspicato per avviare la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare italiano e la contestuale ripresa del settore delle costruzioni sono a nostro giudizio:

- A. La maggiore complessità degli aspetti tecnici che impone tempi più lunghi per la definizione dei progetti e la relativa elaborazione di preventivi affidabili rispetto a quelli necessari per esempio per l'Ecobonus;

- B. La scarsa consapevolezza della cittadinanza sulla opportunità di ridurre il rischio sismico delle proprie abitazioni investendo in sicurezza e la contestuale crisi economica fa sì che il problema passi in secondo piano rispetto alle necessità contingenti;
- C. In queste condizioni gli Amministratori condominiali sono poco propensi a promuovere assemblee per proporre ipotesi di interventi straordinari;
- D. Necessità di effettuare i lavori quasi in totale autofinanziamento da parte dell'impresa con l'assunzione del credito d'imposta al fine di cercare di superare le oggettive difficoltà e diffidenze dei condomini;
- E. Scarsità di risorse disponibili per le imprese edili anche per il generalizzato declassamento del rating di settore da parte degli istituti finanziari;
- F. Percezione del pericolo di improvvisi ripensamenti da parte delle Agenzie delle Entrate o di atteggiamenti ostili con contestazioni sulle modalità di cessione del credito.

Nonostante tali fisiologiche difficoltà il Sismabonus e l'Ecobonus così come erano configurati fino al Maggio 2018 avevano suscitato un forte interesse da parte dei professionisti ed una tiepida aspettativa (per i motivi D-E) tra le imprese della filiera in quanto grazie alla **cedibilità del credito di imposta** si aveva il duplice vantaggio di:

- far convergere su un settore in crisi da anni come l'edilizia risorse da altri settori in migliori condizioni (Es. farmaceutico, agroalimentare, informatico) potendo offrire il credito d'imposta ad un'ampia platea di potenziali acquirenti;
- contenere i costi finanziari della cessione del credito in quanto trasferibile senza limiti pertanto facilmente negoziabile;

Invece con le Circolari 11/E (Ecobonus) ed 17/E (Sismabonus) l'Agenzia delle Entrate, su parere della Ragioneria Generale dello Stato, non solo limitava la cedibilità ad un solo passaggio (oltre al primo tra condominio ed impresa) ma cosa ancor più letale, restringeva il perimetro dei possibili acquirenti alle sole società coinvolte nei lavori od ad eventuali consorzi o reti di imprese collegate all'appaltatore (oltre ad eventuali Energy Saving Company più interessate però ad investire sull'Ecobonus).

Si osserva che le motivazioni addotte dalla Ragioneria Generale a supporto di tali pareri sono espresse in termini ipotetici ("potrebbe determinare", "rischio di una riclassificazione con conseguenti impatti negativi") e lasciano perplessi sia in ordine alle circostanze (l'attuale governo crede nel moltiplicatore Keynesiano per cui non si dovrebbe temere di spingere in quella direzione) sia sulla effettiva fondatezza (per quale motivo limitare il novero dei cessionari dovrebbe ridurre i costi per lo Stato?)

Secondo il rapporto CRESME 83/4 2017 l'impatto delle misure di incentivazione per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica è nettamente positivo.

Di fatto le menzionate circolari stanno sortendo proprio quell'effetto negativo che la Ragioneria Generale intendeva contrastare in quanto:

- l'edilizia non è ripartita con conseguente flusso negativo per la cassa integrazione delle maestranze;
- le ESCO, divenute rare entità di un certo peso non escluse dal novero dei cessionari acquirenti (una sorta di Concessionarie del Credito di Imposta), detteranno legge sia in ordine agli oneri finanziari sia alle casistiche di intervento privilegiando solo quelli dove potranno fornire energia.

Le nostre proposte sono le seguenti:

- Proroga della scadenza prevista per il 2021 a data successiva;
- rimodulazione dei destinatari: problema della proprietà indivisa;
- portabilità del credito d'imposta: ripristinare la portabilità illimitata rispetto al recente taglio dell'Agenzia delle Entrate a due soli passaggi;
- riconoscimento nel rimborso anche delle spese ed oneri accessori (costi di liberazione dell'immobile da cose e/o persone ecc.);
- riconoscibilità nel rimborso degli onorari professionali del progettista indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, cui si può rinunciare o eseguire in tempi differenti;
- istituzione a cura del MEF di un sito, di facile accesso, volto ad informare i cittadini dei contenuti del sisma bonus, delle leggi di riferimento e dell'evoluzione della materia.

Bonus pubblicità

Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati su radio, TV, stampa periodica cartacea o online introdotti dal DL 24 aprile 2017 n.50 (75% della spesa incrementale sostenuta superiore all'1% rispetto all'anno precedente oppure 90% della somma incrementale spesa qualora a richiedere il bonus pubblicità sia una micro, piccola o media impresa o una startup innovativa) ha tagliato fuori la pubblicità esterna (outdoor), già in forte crisi.

Si deve oltretutto far rilevare che la pubblicità esterna è l'unica che, attraverso un'imposta specifica (Imposta Comunale sulla Pubblicità), contribuisce all'Erario degli enti locali, pertanto una sua drastica riduzione comporterebbe nocimento al territorio con una perdita di gettito.

Si auspica dunque che il suddetto credito d'imposta venga concesso anche alla pubblicità esterna, la quale risulta tra le forme di advertising di più agevole portata per le piccole e medie imprese, per evitare che queste ultime siano le uniche a non beneficiare di un'agevolazione per gli investimenti pubblicitari.

Imprese culturali

Si chiede l'introduzione della defiscalizzazione degli utili per le imprese culturali per 5 anni.